

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 01/04/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016. Certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del Revisore unico dei conti sulla preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, dd. 30 novembre 2016.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI-

PREMESSO CHE:

- l'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4, del CCNL 22/01/2004 recita: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa e relazione tecnicofinanziaria.";
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che "...le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";
- l'art. 40, comma 3-sexies, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli-schemi appositamente predisposti e resi-disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
- l'art. 40, comma 4, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che "Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti";
- l'art. 40-bis, comma 1, dello stesso D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è

ttamenti accesso

a Is

- effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- l'art. 48, comma 6, del medesimo D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, sancisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 27 giugno 2016, recante "Contrattazione collettiva decentrata integrativa Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e della produttività: costituzione fondo per l'anno 2016, nomina delegazione trattante di parte pubblica e fissazione delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti con riferimento al fondo 2016", ha disposto la costituzione del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dell'ARLeF di categoria non dirigenziale, a valere per l'anno 2016, nell'importo di € 7.364,00 a titolo di risorse stabili o fisse ex art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004 e di € 8.239,00 a titolo di risorse variabili ex art. 15, comma 5 ed art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 01/04/1999 per un totale generale di complessivi € 15.603,00, nonché la costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01/04/1999, nell'importo complessivo massimo di € 1.854,00, separatamente e disgiuntamente dal fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- il decreto del Direttore n. 256 del 07/11/2016, in esecuzione della succitata deliberazione del C.d.A. n. 23 del 27 giugno 2016, recante "Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività (fondo risorse decentrate stabili e variabili), nonché fondo per lavoro straordinario per l'anno 2016. Costituzione fondo anno 2016", ha disposto l'assunzione delle obbligazioni giuridiche che sottendono i necessari impegni di spesa in ragione di complessivi € 15.603,00 a titolo di risorse decentrate per l'anno 2016 ex art. 31, commi 2 e 3, del CCNL 22/01/2004 nonché la somma di € 1.854,00 a titolo di compensi per lavoro straordinario per l'anno 2016 ex art. 14 del CCNL 01/04/1999, nei pertinenti capitoli a carico del bilancio pluriennale 2016-2018;
- con i suddetti provvedimenti, sono stati costituiti i rispettivi fondi per le risorse decentrate fisse e variabili per l'anno 2016, nonché il fondo per lavoro straordinario 2016, con conseguente assunzione delle necessarie obbligazioni giuridiche ed impegni di spesa ai pertinenti capitoli di bilancio a carico del bilancio pluriennale 2016-2018 (esercizio finanziario 2016 e pro quota 2017);
- la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno siglato in data 30 novembre 2016 la preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività – anno 2016 (art. 17, comma 2, del CCNL 01/04/1999);
- la predetta preintesa è stata trasmessa al Revisore dei conti nella medesima data del 30 novembre 2016;
- con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze –
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e reso noti gli schemi di
 relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato
 Integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;

EISLAD USE

رم

- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla definitiva sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo;
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state sottoscritte il 30 novembre dicembre 2016 rispettivamente dal Presidente della Delegazione Trattante (Direttore dell'ARLeF) e dal Responsabile del controllo interno di ragioneria; la relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2016 nonché gli obiettivi e risultati attesi per il personale non dirigente e dalla quale si evince che l'Ente si avvale di criteri ed obiettivi improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e della professionalità, nonché alla valorizzazione dell'impegno, della qualità della prestazione individuale del personale, della responsabilizzazione della struttura in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente stesso. Di converso, la relazione tecnico-finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2016 (risorse e fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'Ente ed attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- la spesa complessiva determinata per l'anno 2016 è pari a complessivi € 15.603,00 a titolo di fondo risorse decentrate (di cui € 5.606,32 non regolati dal Contratto Decentrato Integrativo, trattandosi di progressioni economiche orizzontali ed indennità di comparto già in godimento e in pagamento ai dipendenti, ed € 9.996,68 regolati dal Contratto Decentrato Integrativo), nonché € 1.854,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario;
- le suddette spese di € 15.603,00 per fondo risorse decentrate 2016 ed € 1.854,00 per fondo lavoro straordinario 2016, trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2016-2018, pro quota in conto competenza 2016 e 2017, come dimostrato nella sezione III del modulo IV della relazione tecnico-finanziaria;
- il Revisore unico dei conti ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito del surrichiamato accordo o preintesa;
- la presente certificazione attiene alla compatibilità dei costi rispetto ai vincoli di bilancio e quindi alla copertura finanziaria e alla relativa imputazione contabile;

VISTE anche le attestazioni contenute nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria sopra menzionate;

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26.07.2011)" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante "Disposizioni in-materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

ATTESO che le surrichiamate disposizioni normative nazionali e regionali afferiscono ai processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con riferimento anche agli organismi ed enti strumentali regionali, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori, prevedendo la nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) e, in particolare, il paragrafo n. 5.2 afferente alla gestione ed imputazione contabile delle spese relative al trattamento economico accessorio e premiante a carico dell'esercizio finanziario

USC FO MOR

5

successivo a quello di riferimento (nella fattispecie, le spese da liquidare nel 2017 sono stanziate, impegnate ed imputate nel medesimo esercizio 2017).

DATO ATTO che, in ottemperanza al cennato principio contabile applicato, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 490 del 25/03/2016 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 09/03/2016 relativa all'adozione del bilancio di previsione 2016-2018 e per l'anno 2016 e documenti collegati;

TUTTO CIO' PREMESSO e sulla base di detta documentazione esaminata, il Revisore unico dei conti,

CERTIFICA

- 1. l'ammontare dei costi della contrattazione decentrata integrativa di cui in premessa, pari a complessivi € 15.603,00, di cui € 7.364,00 a titolo di risorse decentrate stabili e fisse ex art. 31, comma 2, del CCNL 01/04/1999 per l'anno 2016 ed € 8.239,00 a titolo di risorse decentrate variabili ex art. 15, comma 5 ed art. 15, comma 1, lett d), CCNL 01/04/1999 art. 43 legge n. 449/97 più economie fondo straordinario anno precedente, nonché ad € 1.854,00 per il fondo lavoro straordinario 2016, somme riferite ad obbligazioni giuridiche regolarmente impegnate nel bilancio pluriennale 2016-2018 dell'ARLeF secondo le modalità e in ottemperanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), come illustrato nella relazione tecnico-finanziaria richiamata nelle premesse;
- 2. che in aggiunta alle suddette somme sono ulteriormente dovuti gli oneri riflessi ed IRAP a carico Ente, impegnati separatamente in bilancio, secondo quanto parimenti illustrato nella citata relazione tecnico-finanziaria;
- 3. che i predetti costi sono compatibili con i vincoli di bilancio dell'Ente in quanto vi è capienza e copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa riportati e dimostrati nella sezione III del modulo IV della relazione tecnico-finanziaria, per far fronte agli oneri derivanti dal fondo;
- 4. che i predetti costi sono altresì compatibili con i vincoli posti dalla contrattazione nazionale e rispettosi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, nonché dei vincoli e limiti imposti da disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- 5. che non sussistono oneri indiretti senza copertura di bilancio;

Udine, li 30 novembre 2016

Il Revisore Unico dei Conti Dott. Giuseppe Deriu

ARLOF - Agienzio regionali po lengile furiane

copia conforme all'originale che si rilascia a

Udine. Li 28/12/2016

ARLOF - Agienzio regionali po lengile furiane

Copia conforme all'originale che si rilascia a

Udine. Li 28/12/2016

257 40